

STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1. - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione culturale di promozione sociale denominata

MEDIASOLA COMMUNICATION

L'associazione ha sede in via G. Matteotti , 14 a Bottanuco (Bg) e può istituire o trasferire altre sedi o sezioni anche in altre località con delibera del consiglio direttivo ratificata successivamente dall'assemblea.

Art.2 . L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di perseguire finalità di comunicazione e di informazione sociale, umana, civile,culturale e di ricerca sperimentale nel campo delle tecnologie medialì si propone inoltre di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'energia alternativa e dei mezzi di comunicazione (come internet ,la carta stampata, l' arte e la musica), favorendo l'incontro e il confronto dei cittadini e promuovendo aggregazioni giovanili , si propone infine di contribuire economicamente o con altri mezzi alle associazioni solidaristiche e di volontariato presenti sul territorio.

A tal fine l'associazione potrà gestire dei siti internet ,dei piccoli giornalini d'informazione, organizzare mostre convegni ,incontri culturali a tema , manifestazioni ed eventi, e ogni altra attività ritenuta opportuna per raggiungere lo scopo. Elaborare e pubblicare opuscoli o gestire strumenti mediatici per la diffusione delle attività dell'associazione. Potrà Gestire un gruppo d'acquisto solidale a favore dei soci e gestire un servizio di ristorazione/bar in occasione di feste ed eventi

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 4 - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- a) promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'energia alternativa e le comunicazioni
- b) promuovere l'utilizzo dei mezzi di comunicazione (come internet, la carta stampata ,l'arte e la musica)
- c) promuovere momenti di incontro e confronto tra cittadini su detti temi
- d) promuovere aggregazioni giovanili, manifestazioni ed eventi
- e) contribuire economicamente con i proventi o con altro aiuto alle associazioni solidaristiche e di volontariato presenti sul territorio
- f) promuovere forme di comunicazione volte a promuovere la socialità, la cultura , l'arte, l'informazione riguardante ,anche se non esclusivamete , il territorio
- g) Elaborazione e pubblicazioni di opuscoli o gestione di strumenti mediatici per la diffusione delle attività dell'associazione.
- h) Gestire un gruppo d'acquisto solidale a favore dei soci e gestire un servizio di ristorazione/bar in occasione di feste ed eventi
- i) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Art. 5. - Gli organi dell'associazione sono a titolo gratuito e sono:

- a) l'assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il consiglio direttivo ; d) il collegio dei revisori ;e) collegio dei probiviri

I Soci

Art. 6. - Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche, giuridiche pubbliche o private e gruppi informali (a mezzo di rappresentanti formalmente designati) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle. Potranno far parte anche coloro che hanno l'età inferiore ai 18 anni con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 7. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il presidente dell'associazione previo consenso del consiglio. I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal consiglio.

Art. 8. - I soci partecipano all'assemblea e eleggono tra loro i membri del consiglio direttivo e il Presidente dell'associazione.

Art.9 - I soci possono venire esclusi per decisione del Presidente su proposta dei 2/3 del consiglio qualora il socio danneggi materialmente o moralmente l'associazione o violi le norme statutarie o fomenti dissidi tra soci. Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio direttivo dell'associazione è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione dandone preavviso un mese prima con lettera al Presidente dell'associazione Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 10. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali .

L'assemblea dei soci

Art. 11. - L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione su delibera del consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, lo stato patrimoniale e tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni. L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando un quarto dei soci ordinari lo richieda. Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale; esse possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta, esclusi i membri del consiglio o revisore. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore. Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) eleggere il presidente dell'associazione;
- c) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero.
- d) nominare il collegio dei revisori dei conti;
- e) nominare, discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto.
- f) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati
- g) approvare il bilancio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.
- h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 12. - L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice presidente o dal membro più anziano di carica del consiglio. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di cinque deleghe. Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti. Si precisa che per la nomina di cui ai punti b), c), d) dell'articolo 12 sarà necessaria la presenza della metà più uno dei soci ordinari. Le deliberazioni delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre/quarti dei votanti.

IL Presidente

Art. 13. - Il presidente dell'associazione dura in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea dei soci.

Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente. Il presidente può nominare un vicepresidente scelto tra i soci. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal vicepresidente se nominato dal presidente o dal membro più anziano di carica del consiglio.

IL Consiglio Direttivo

Art. 14. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo di 4 membri incluso il presidente dell'associazione. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 15. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;
- b) può affidare ai suoi membri, a terzi o a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea dei soci decide di effettuare.
- c) può convocare l'assemblea generale dell'associazione;
- d) decidere la misura dei contributi annuali dei soci
- e) predisporre il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.
- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) approva a maggioranza i responsabili per ogni settore di attività dell'associazione proposti dal Presidente.

- h) decide sugli investimenti patrimoniali;
- i) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- j) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- k) decide sugli investimenti patrimoniali;

Art. 16. - Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o la metà più uno dei suoi membri lo richiedano. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'associazione. Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

Collegio dei revisori

Art. 17. - L'assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio.

Collegio dei probiviri

Art. 18. - L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Scioglimento

Art. 19. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria con voti favorevoli di almeno tre/quarti dei soci. In tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad associazioni volontaristiche e di volontariato. Le relative spese saranno a carico dei soci.

Disposizioni generali

Art. 20. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.